

Commissione Successioni, Donazioni e Trust

Le successioni internazionali

Commissione Successioni, Donazioni e Trust

Dott. Claudio Uberti (Delegato del Consiglio), dott. Dario Brambilla (Coordinatore), dott.ssa Simonetta Ciocchi, dott.ssa Ombretta Filippini, dott. Angelo Martinelli, dott. Francesco Panni, dott. Andrea Piatti, dott.ssa Elena Salvi, dott.ssa Graziella Savelli, dott. Enrico Silvestri.

Elaborato predisposto con il contributo della Dott.ssa Ciocchi

Settembre 2019

Le successioni internazionali

Commissione Successioni e Trust

Indice

Inquadramento generale

- Premessa
- La Legge applicabile in base alla L. n. 218/1995
- La Legge Europea sulla successione internazionale
- Principi generali del Regolamento UE n. 650/2012
- Questioni regolate dal Regolamento n. 650/12
- Giurisdizione italiana, questione diversa dalla legge applicabile

Profili tributari

- Le fonti
- Fiscalità delle successioni: criteri di collegamento
- Imposta di successione: criteri di collegamento personali e reali
 - a. Il criterio personale: la residenza del “de cuius“
 - b. Il criterio reale: i beni esistenti nel territorio dello Stato
- Determinazione della base imponibile
 - a. I debiti del de cuius e l'asse ereditario
 - b. Determinazione presuntiva del valore di gioielli e denaro
- Eliminazione della doppia imposizione
 - a. Il credito per le imposte estere
 - b. Eliminazione della doppia imposizione in base alla norma convenzionale
- Profili di contrasto della normativa italiana con i principi di diritto comunitario

Alcuni aspetti operativi

- Il certificato successorio europeo
- Come fare domanda di certificato successorio europeo
- Quanto costa il rilascio del certificato successorio europeo
- Chi è competente a rilasciare il certificato successorio europeo
- Le norme degli altri stati europei
- Il Ministero degli Esteri e i Consolati
- Traduzione e legalizzazione dei documenti
- L'Apostille

Casi

- Esempi tratti da “Successioni Transfrontaliere – Guida per i cittadini”, pubblicazione del 2017 a cura dell'Unione Europea.

Allegati

- Fac-simile Certificato successorio europeo

Inquadramento generale

Premessa

La successione internazionale implica un'analisi legale delle norme degli Stati coinvolti. Le Leggi dei vari Paesi sono spesso in conflitto tra loro; occorre dunque capire quale sia la Legge applicabile a testamento, individuazione di eredi e di quote, divisione ereditaria, e quale sia il Giudice competente a dirimere un'eventuale controversia.

Si parla di successione internazionale quando vi sono coinvolti più Paesi.

Ad esempio, quando il defunto italiano lascia in eredità degli immobili in Germania. Oppure quando un italiano residente in Regno Unito lascia dei beni inglesi a parenti italiani.

La Legge italiana che regola i conflitti internazionali è la n.218/1995. La successione internazionale è regolata dagli articoli 46 e seguenti.

Con questa Legge convive il Regolamento (UE) n. 650/2012 che ha previsto il "certificato successorio europeo". Questo Regolamento è entrato in vigore il 5 luglio 2012 e si applica alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015.

Il Regolamento UE si applica a tutti i paesi dell'UE, ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca che invece continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale. Gli altri paesi dell'UE dovranno pertanto applicare, nei loro confronti, le loro norme nazionali.

La Legge applicabile in base alla L. n. 218/1995

Il Regolamento (EU) n.650/2012 non ha abrogato le varie normative dei singoli Paesi, ma le rende non applicabili nel caso fossero incompatibili con esso.

Formalmente dunque tutte le norme della Legge italiana n.218/1995 (diritto internazionale privato) sono ancora in vigore e disciplinano tutti gli aspetti non regolati dal Regolamento UE.

L'art. 46 della Legge 218/95 stabilisce che: "La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte". Pertanto, la successione di un cittadino italiano residente in Brasile sarà regolata dalla Legge italiana (almeno per il nostro Paese). La Legge italiana n.218/95 prevede anche quanto segue:

- Il testamento può disporre che l'intera successione sia regolata dalla legge dello Stato in cui il testatore risiede. La scelta però non ha effetto se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Paese.
- Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di applicare la legge di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
- La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore, al momento in cui lo scrive.
- Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto. Ma è valido anche se considerato tale dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino, oppure dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
- La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, d'accordo fra loro, possono convenire di designare la legge del luogo d'apertura della successione o possono scegliere la Legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

La Legge Europea sulla successione internazionale

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 interviene per fornire la certezza del diritto ai beneficiari di una successione internazionale europea ed evitare decisioni confliggenti. Come già detto, sono escluse le successioni europee coinvolgenti Irlanda, Regno Unito e Danimarca, Paesi non firmatari.

Le regole europee prevalgono sulle regole nazionali.

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta, ma non si applica a questioni fiscali, doganali ed amministrative, né disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione internazionale, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.

In particolare stabilisce:

- norme sulla competenza **giurisdizionale**, cioè sul Giudice competente a decidere;
- norme sulla **legge applicabile**, cioè la legge nazionale che regolerà alcuni specifici aspetti della successione;
- regole sul **riconoscimento, sull'esecutività ed esecuzione delle decisioni (sentenze)** di un Paese negli altri Paesi europei;
- norme sull'accettazione ed esecuzione degli atti pubblici dei singoli Paesi;
- disposizioni sul **Certificato successorio europeo**, utilizzabile dagli eredi per esercitare i loro diritti in un altro paese dell'UE.

Principi generali del Regolamento UE n. 650/2012

Di seguito in sintesi le linee guida del legislatore comunitario in tema di successione internazionale europea, che prevalgono su quelle nazionali.

- Decidono sull'eredità i giudici del Paese UE in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte.
- La Legge applicabile è quella del Paese in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell'UE che di un paese terzo.
- Con **testamento** una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine. Ad esempio, un italiano in Germania può assoggettare la propria eredità alla legge italiana. Il Regolamento inverte la regola rispetto alla Legge 218/1995: il criterio generale della legge italiana diventa un criterio facoltativo.
- La stessa legge si applica a **tutta la successione**, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) o dal Paese dove si trova.
- Le decisioni di un paese UE sono riconosciute in **tutta l'Unione** senza alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel Paese UE in cui sono state date sono efficaci in un altro Paese UE se ivi dichiarate esecutive con una procedura.

Questioni regolate dal Regolamento n. 650/12

La Legge nazionale individuata dal Regolamento (legge applicabile) disciplinerà alcuni aspetti importanti della successione internazionale:

- i beneficiari e le rispettive quote;
- la capacità di succedere;
- la validità del testamento;
- i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari;
- la responsabilità per i debiti ereditari;

- la divisione dell'eredità.

Il Regolamento europeo istituisce un "Certificato successorio europeo". Questo certificato è un documento rilasciato dall'autorità nazionale che si occupa della successione internazionale europea. È utilizzabile dagli eredi che hanno necessità di far valere dei diritti successori in un altro Paese dell'UE (ad esempio, un cittadino italiano che lascia agli eredi un immobile in Spagna). Una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i paesi dell'UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale. A differenza dei certificati nazionali, il certificato successorio europeo avrà effetti in tutti i paesi dell'UE. Nel proseguo verranno forniti ulteriori dettagli.

Giurisdizione italiana, questione diversa dalla legge applicabile

Occorre anche stabilire quando il Giudice italiano abbia giurisdizione su una successione internazionale. Il Giudice italiano potrà applicare poi la Legge italiana o la legge straniera, individuata dalla L.218/95 o dal Reg. UE 650/12. Nel caso vengano in gioco due Paesi firmatari del Regolamento n.650/2012, in base all'art.4: "sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte" (art. 4). Quindi rileva la Legge dell'ultima residenza o domicilio abituale.

Negli altri casi, in base alla Legge n.218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando:

- il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- la successione si è aperta in Italia;
- la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
- il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana. Salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- la domanda concerne beni situati in Italia.

Profili tributari

Le Fonti

- Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346;
- Art. 2, cc. 47-53, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262;
- Art. 1, c. 158, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (L. di Bilancio 2017)
- Circ. 11/E del 16 febbraio 2007;
- Circ. 3/E del 22 gennaio 2008;
- Ris. 75/E del 26 luglio 2010;
- Dir. Reg. Lombardia, Consulenza giuridica n. 904-3/2011;
- Dir. Reg. Lombardia, Consulenza giuridica n. 904-3/2015;
- Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.

Fiscalità delle successioni: criteri di collegamento

Si analizzano i profili internazionali dell'imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 ("TUSD"). In particolare, si esaminano alcuni aspetti della normativa italiana per i quali permangono profili di incertezza interpretativa, ovvero rischi di incompatibilità con le disposizioni di diritto comunitario. È stata, inoltre, analizzata l'efficacia delle disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall'Italia ai fini della risoluzione di alcuni casi di doppia imposizione.

L'analisi deve essere effettuata tenendo presente l'ambito territoriale dell'imposta di successione, per il quale devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all'estero qualora il *de cuius* sia residente fiscalmente nello Stato al momento del decesso. Questo indipendentemente dalla sua cittadinanza. Al contrario, invece, l'imposta di successione è limitata ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all'estero.

Questo criterio è la regola principale su cui basare tutti i ragionamenti più complessi.

In questo criterio generale non viene, invece, presa in considerazione dal legislatore la residenza del beneficiario della successione, che sarebbe stato forse il criterio di collegamento migliore per un'imposta il cui presupposto è l'incremento patrimoniale che si verifica in capo a un soggetto a causa della sua successione ad altro soggetto.

Di seguito le informazioni utili per capire come applicare l'imposta di successione quando siamo di fronte a profili internazionali.

Imposta di successione: criteri di collegamento personali e reali

a. Il criterio personale: la residenza del "*de cuius*"

A titolo preliminare, si ricorda che in base all'articolo 2 del TUSD, l'imposta sulle successioni si applica:

- Su *base mondiale* e, dunque, su tutti i beni e diritti "*ancorché esistenti all'estero*" se il *de cuius*, alla data del decesso, è **residente fiscalmente** in Italia;
- Su *base territoriale*, quindi, sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato se il *de cuius*, alla data del decesso, non è residente fiscalmente in Italia.

Il TUSD non dà, tuttavia, una definizione di residenza.

Si pone, quindi, il dubbio se possa estendersi anche all'imposta di successione la nozione di residenza stabilita, ai fini Irpef, dall'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 o se ci si debba riferire alla sola nozione civilistica di residenza, quindi alla "*dimora abituale*" prevista dall'articolo 43, secondo comma, c.c.

Si ritiene preferibile l'applicazione della nozione civilistica, essendo non applicabile per estensione il criterio definito nell'ambito delle imposte sul reddito personale.

Contrariamente all'Irpef, il presupposto impositivo dell'imposta di successione non matura nel corso del periodo d'imposta, ma viene ad esistenza al momento del decesso; non sarebbe, dunque, appropriato abbinare ad un'imposta "*momentanea*" come quella di successione un criterio di residenza che richiede di essere commisurato alla "*maggior parte del periodo d'imposta*" come nel caso dell'art. 2, comma 2, del DPR n. 917/86.

Conseguenze ulteriori di tale orientamento sono:

- l'iscrizione anagrafica non riveste il carattere di presunzione assoluta e
- nel caso di trasferimento della residenza anagrafica in uno Stato a regime fiscale privilegiato, non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente previsto dal comma 2- *bis* dell'art. 2 del DPR n. 917/86.

b. Il criterio reale: i beni esistenti nel territorio dello Stato

Si è detto che laddove il *de cuius*, al momento del decesso, risulti **non residente** nel territorio dello Stato, l'asse ereditario a lui riconducibile sarà assoggettato ad imposta sulle successioni nei limiti dei beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato.

A completamento di tale disposizione, il comma 3 dell'articolo 2 del TUSD stabilisce una presunzione assoluta di localizzazione in Italia per un elenco tassativo di beni e diritti, da considerarsi "*in ogni caso esistenti nello Stato*" tra i quali:

1. *I beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi*, quali ad esempio immobili, navi e aerei, marchi e brevetti. Con specifico riferimento alle società immobiliari, l'Amministrazione finanziaria riconduce la residenza delle società immobiliari allo Stato ove è situato l'immobile. Ciò che rileva a questi fini è che il *de cuius* ottiene il possesso del bene non in modo diretto ma tramite la partecipazione al capitale della società che ha nell'immobile il suo oggetto principale.
2. *Le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale*. Ai fini dell'imposta di successione, tali requisiti devono essere verificati in capo alle entità al cui capitale sociale il defunto risulta essere partecipante alla data del decesso; di conseguenza, rilevando unicamente il luogo in cui l'entità ha la propria sede legale od amministrativa o svolge il proprio oggetto sociale nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo.
3. *Le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b)*. Si nota tuttavia come qualsiasi bene o diritto si consideri esistente in Italia se si trova effettivamente nello Stato.
4. *I titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato*. Si nota come rilevi la localizzazione della merce, anziché quella del titolo.

5. *I crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato.* Nel caso in cui il debitore sia una società o un ente, non potendosi invocare l'art. 2, comma 1, del TUSD, ai fini dell'identificazione dello Stato di residenza dovrebbe rilevare lo Stato ove si trova la sede dell'Amministrazione o quello in cui è svolto l'oggetto principale.
6. *I crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore.* Tale presunzione assoluta, se applicata nel caso di debitore non residente, fa sì che il credito venga ad esistenza (e che, quindi, si realizzi il presupposto impositivo dell'imposta di successione) nei limiti del valore del bene esistente in Italia posto a garanzia del credito transnazionale ed indipendentemente dallo Stato estero di residenza del debitore.
7. *I beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.* Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Determinazione della base imponibile

a. I debiti del *de cuius* e l'asse ereditario

In base all'articolo 1, comma 1, del TUSD, oggetto dell'imposta sulle successioni sono i trasferimenti di "*beni e diritti per successione a causa di morte*"; il successivo articolo 20, comma 1, ammette a decremento dell'asse ereditario così determinato i "*debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione*", senza precisare se tale disposizione si applichi allo stesso modo anche al *de cuius* non residente in Italia al momento del decesso.

I debiti esistenti in capo al defunto non residente al momento del trapasso dovrebbero essere deducibili solo nella misura in cui si possano ricondurre a beni e/o diritti esistenti in Italia, alla luce dell'assoggettamento ad imposta di successione di tali soggetti su base territoriale. La totale indeducibilità di tali debiti sarebbe, invece, in aperto contrasto con i principi comunitari (primo fra tutti, la libertà di stabilimento) oltre che palesare un'incompatibilità con le regole di diritto convenzionale.

b. Determinazione presuntiva del valore di gioielli e denaro inclusi nell'asse ereditario (art. 9, comma 2, del TUSD)

Laddove non sia stato effettuato l'inventario (in base alle norme applicabili del codice di procedura civile) dei beni inclusi nel patrimonio del *de cuius*, si presume che il 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario sia riferito a gioielli e denaro.

E' orientamento ormai consolidato presso la Corte di cassazione e la Commissione tributaria centrale ritenere la presunzione in parola non applicabile al *de cuius* non residente, sulla scorta della volatilità dei beni quali il denaro ed i gioielli per i quali, in altri termini, non si può ritenere soddisfatto il requisito di esistenza nel territorio dello Stato.

Eliminazione della doppia imposizione

a. Il credito per le imposte estere

L'art. 26, comma 1, lett. b), del TUSD stabilisce che dall'imposta di successione dovuta in base alla disciplina italiana, sono detraibili "*le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.*" Tale

meccanismo ricalca nella sostanza quello previsto dall'articolo 165 del DPR n. 917/86 per le imposte sui redditi.

I requisiti richiesti dall'art. 26 del TUSD per poter beneficiare del credito d'imposta si possono sintetizzare come segue:

- la natura simile dell'imposta estera;
- la localizzazione di beni nello Stato estero;
- il pagamento dell'imposta nello Stato estero.

Per quanto riguarda il primo requisito esso è indubbiamente soddisfatto dalle cd. *estate taxes*. Si tratta, in sintesi, di imposte prelevate al momento del decesso, indipendentemente dai rapporti di parentela esistenti tra il *de cuius* e gli eredi designati nell'atto testamentario, sull'intero importo dell'asse ereditario; la loro struttura replica di fatto i presupposti soggettivi ed oggettivi inclusi all'articolo 2, commi 2 e 3, del TUSD e le rende, dunque, assimilabili, nella sostanza, all'imposta di successione italiana.

Altrettanto pacifica è l'assimilazione sostanziale con l'imposta di successione italiana per le cd. *probate fees* di diritto (ad esempio) canadese, imposte corrisposte allo Stato di residenza del *de cuius* per la realizzazione, tramite la competente autorità giudiziaria, dell'effettiva distribuzione del patrimonio ereditario; tali *fees* sono state qualificate dalla giurisprudenza canadese come imposte, non quindi come tasse. Le *probate fees* sono calcolate come percentuale del valore lordo del patrimonio ereditario, senza cioè considerare a decremento dello stesso gli eventuali debiti esistenti in capo al *de cuius* al momento del decesso, contrariamente, quindi, all'imposta italiana che aggredisce il valore netto del patrimonio ereditario. Tale differenza, tuttavia, non compromette l'assimilazione sostanziale delle due imposte, sintetizzata principalmente nell'insorgenza del presupposto impositivo al momento del decesso.

Per il secondo requisito, ai fini della localizzazione degli *asset* ereditari nello Stato estero si è suggerita l'applicazione speculare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del TUSD: in altri termini, si applica la disposizione da ultimo richiamata con riferimento non all'Italia, ma allo Stato estero, al fine di determinare se il *situs* di un bene incluso nell'asse ereditario sia in tale Stato; in caso contrario, l'eventuale imposta non è accreditabile.

Tale applicazione dell'art. 2 del TUSD fa, comunque, salve le presunzioni assolute di localizzazione in Italia previste dal comma 3 del medesimo articolo. Permane, a tale proposito incertezza circa il riconoscimento del credito per l'imposta di successione assoluta all'estero anche al soggetto passivo italiano avente controparte debitoria estera, laddove il credito sia garantito da un bene esistente in Italia, stante il principio di attrazione del credito nel territorio italiano per un valore pari a quello dei beni posti a sua garanzia.

b. Eliminazione della doppia imposizione in base alla norma convenzionale

Degli Stati esteri con cui l'Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni, nessuno applica l'imposta di successione solo in base alla residenza dell'erede, mentre può darsi il caso di una doppia territorialità: la Francia ammette infatti la tassazione su base mondiale se il *de cuius* o l'erede sono residenti in Francia; in questo caso, la convenzione – che in base al modello OCSE considera rilevante la sola residenza del *de cuius* – non consente alla Francia di tassare su base mondiale l'erede francese di *de cuius* italiano (mentre rimarrà ovviamente possibile un'eventuale tassazione su base territoriale).

In particolare, l'abrogazione dell'imposta di successione intervenuta nel periodo 2001 – 2006 aveva fatto insorgere la questione in merito all'inapplicabilità delle convenzioni alle successioni di *de cuius* italiani dato che, abrogando l'imposta, si elimina anche il relativo requisito di residenza (di soggettività fiscale passiva), condizione necessaria per invocare il regime convenzionale.

Profili di contrasto della normativa italiana con i principi di diritto comunitario

Di seguito alcuni profili di incompatibilità della normativa successoria interna con alcuni dei principi fondanti del diritto comunitario per l'imposta di successione:

a) Eventuale diniego di esenzione per partecipazioni di controllo in società di capitali non residenti e partecipazioni in società di persone non residenti

L'art. 3, comma 4- *ter*, del TUSD stabilisce che “*I trasferimenti (...) a favore dei discendenti e del coniuge, (...) di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo*”.

La negazione dell'esenzione in commento ai casi di partecipazioni di controllo in società di capitali non residenti e di detenzione di quote di partecipazione in società di persone non residenti presenterebbe profili di incompatibilità con il principio della libertà di stabilimento nonché con quello della libera circolazione dei capitali.

Si ricorda, a tale proposito, la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato, secondo cui tali trasferimenti risultano sempre esenti, anche in assenza di integrazione del controllo, ma a condizione che essi siano effettuati a favore dei discendenti del cedente.

b) Diniego di esenzione totale o parziale per beni esteri di interesse storico e artistico

La Corte di giustizia della Comunità europea si è pronunciata, con riferimento al trasferimento *mortis causa* di un patrimonio forestale, contro la disposizione di diritto interno tedesco che riconosce l'esenzione da imposta di successione se il patrimonio forestale si considera esistente in Germania negandola, invece, laddove tale patrimonio non sia riconducibile al territorio dello Stato tedesco. Nella sentenza C-256/06 – *Jäger*, la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che tale disposizione è contraria alla libertà di stabilimento. Nella stessa sentenza, la Corte ha anche stabilito la irrilevanza dell'iscrizione al catasto locale di beni situati al di fuori del territorio dello Stato come condizione per riconoscere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di successione.

c) Rivalutazione del costo fiscale di un bene soggetto ad imposta di successione estera (art. 68, comma 6, del T.U.I.R.)

Si è rammentato come, ai fini Irpef, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione (quindi un valore calcolato al momento del decesso). Tale valore fiscale, tuttavia, non può essere invocato nel caso di partecipazioni assoggettate ad imposta di successione in uno Stato estero: il che appare in contrasto con la libertà di stabilimento sancita dai principi di diritto comunitario.

In conclusione, è auspicabile che, al fine di ridurre conflitti tra norme locali e principi comunitari, si debba innescare un processo tale da portare ad un'armonizzazione dell'imposta di successione a livello europeo o almeno all'individuazione di un *level playing field*.

Alcuni aspetti operativi

Il Certificato successorio europeo

Il Certificato successorio europeo (Cse) è stato istituito a livello comunitario con il *Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo* ed è entrato in vigore il 17 agosto 2015.

In Italia ha trovato concreta applicazione con l'art. 32 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni in materia di certificato successorio europeo*).

Il Cse, nato con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, data la disomogeneità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la varietà delle autorità coinvolte, è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

Nello specifico può essere usato per dimostrare uno o più dei seguenti elementi (*Articolo 63 Regolamento (UE) n. 650/2012*):

- la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
- l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in base a quanto sopra esaminato.

Una volta individuato l'organo giurisdizionale competente, lo stesso organo adito – accertati gli elementi da attestare – rilascia il certificato il quale produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza la necessità di ricorrere ad alcun procedimento.

Pertanto, una volta rilasciato, si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Si presume inoltre, che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possieda la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

Inoltre, chiunque agendo sulla base delle informazioni attestate nel certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nello stesso come legittimata a riceverli, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere tali pagamenti o beni, a meno che sia al corrente

che il contenuto del certificato non corrisponda al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

Se, poi, una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dovesse disporre a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre di tali beni, a meno che la stessa sappia che il contenuto del certificato non dovesse corrispondere al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave. (cfr. art. 69 Regolamento (UE) n. 650/2012).

Come fare domanda di certificato successorio europeo

Sebbene non sia obbligatorio, il modo più semplice è chiedere il certificato successorio europeo utilizzando i moduli standard previsti dalla normativa dell'UE.

I moduli sono disponibili nelle varie lingue ufficiali dell'Unione sul Portale Europeo al seguente link https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-it.do.

Quanto costa il rilascio del certificato successorio europeo

Il costo del certificato successorio europeo varia a seconda dello Stato membro dell'UE del rilascio.

Chi è competente a rilasciare il certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo può essere rilasciato solo dalle autorità dello Stato membro dell'UE cui compete gestire la successione. Si può trattare delle autorità dello Stato membro dell'UE dell'ultima residenza abituale del defunto oppure di quello della cittadinanza del defunto, laddove gli eredi scelgano gli organi giurisdizionali di questo Stato membro.

Appare utile segnalare, infine, quanto disposto nello specifico per il nostro paese dall'art. 32 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni in materia di certificato successorio europeo*). In base a tale legge è stato individuato il notaio quale organo competente a rilasciare il Cse. Avverso le decisioni di quest'ultimo è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Con l'esclusione però dei territori in cui vige il sistema del libro fondiario. Infatti, in questi territori continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

In allegato si fornisce copia del modello.

Le norme degli altri stati europei

L'associazione europea dei Notai ha pubblicato sul proprio sito internet un'interessante panoramica delle principali norme europee in tema di successioni.

Per ogni Stato vi è risposta alle principali domande riguardanti:

- l'inquadramento generale e la pianificazione della successione,

- le disposizioni testamentarie;
- le regole successorie;
- la tassazione.

Trattasi di informazioni preliminari, utili soprattutto ad un confronto con la nostra normativa.

Di seguito il link al sito: <http://successions-europe.eu/>.

Il Ministero degli Esteri e i Consolati

Rientra tradizionalmente tra le funzioni consolari quella di provvedere alla tutela dell'eredità e, in genere, degli interessi successori di persone di cittadinanza italiana decedute all'estero, o il cui decesso (anche se non si tratta di italiani) abbia in qualche modo interessato un cittadino italiano. Le attribuzioni consolari in materia successoria derivano fondamentalmente dall'art. 46 del D. Lgs. 71/2011 e riguardano sostanzialmente:

- l'informazione dell'apertura di successioni;
- la trasmissione alle competenti autorità nazionali delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell'eredità;
- la predisposizione di misure di custodia dei beni ereditari (su richiesta di un tribunale italiano).

Traduzione e legalizzazione dei documenti

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.

Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.

Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto (in originale) da legalizzare.

Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare vigente.

L'apostille

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i

documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja e delle autorità competenti all'apposizione dell'apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato: <http://www.hcch.net/>.

Casi

(Tratti da “Successioni Transfrontaliere – Guida per i cittadini”, pubblicazione del 2017 a cura dell’Unione Europea)

Quale legge si applica alla successione

Vaiva, una cittadina lituana abitante in Belgio con il marito lituano, muore in Lituania, mentre è in vacanza. La coppia possedeva un appartamento in Belgio e affittava una casa per le vacanze in Lituania. I due figli della coppia vivono in Belgio. L’autorità che si occupa della successione stabilisce che la residenza abituale di Vaiva era in Belgio, poiché la famiglia (marito e due figli), il lavoro a tempo indeterminato e l’abitazione principale si trovavano in Belgio. Alla successione di Vaiva si applicherà quindi la legge belga.

Jan è cittadino olandese ed è stato distaccato in Polonia per un progetto di due anni, nel corso dei quali viene a mancare. La moglie e il figlio continuano a vivere nella casa familiare nei Paesi Bassi. L’autorità competente per la successione conclude che la residenza abituale di Jan era nei Paesi Bassi, poiché lì si trovano la famiglia, gli amici e la sua abitazione principale. Sebbene Jan lavorasse in Polonia, era sua intenzione tornare nei Paesi Bassi al termine del progetto in Polonia. Alla successione di Jan si applicherà quindi la legge olandese.

Anders e Annette, cittadini svedesi, si trasferiscono in una casa di riposo per anziani in Spagna, per gli effetti benefici del clima mite sulla loro salute. Dopo alcuni mesi nella casa di riposo in Spagna, Annette muore. L’autorità che si occupa della successione ritiene che, sebbene l’ultima residenza abituale di Annette sia stata la Spagna, Annette avesse manifestamente collegamenti più stretti con la Svezia. L’autorità prende in considerazione il fatto che Annette ha vissuto la maggior parte della sua vita in Svezia, che i figli e i nipoti vivono in Svezia, che la casa di famiglia, ora utilizzata dai nipoti come casa per le vacanze, si trova in Svezia, mentre in Spagna Annette aveva soltanto un conto corrente per pagare la casa di riposo e non aveva ancora avuto tempo di crearsi una nuova vita sociale. Alla successione di Annette si applicherà quindi la legge svedese.

Pedro, cittadino portoghese, si è trasferito in Svizzera per lavoro, dove muore dopo esservi vissuto per alcuni anni. L’autorità che si occupa della successione ritiene che, sebbene la sua ultima residenza abituale sia stata la Svizzera, Pedro avesse manifestamente collegamenti più stretti con il Portogallo, poiché vi vivevano la moglie e i due figli e Pedro vi tornava ogni fine settimana per andare a trovarli. In Svizzera Pedro aveva un appartamento in affitto, mentre l’abitazione familiare e l’appartamento per le vacanze si trovano in Portogallo. Recandosi molto spesso in Portogallo per vedere la famiglia e non avendo mai avuto l’intenzione di restare in Svizzera in modo permanente, Pedro non si è creato una vita sociale in Svizzera. Alla successione di Pedro verrà quindi applicata la legge portoghese.

E’ possibile scegliere la legge applicabile? E tale scelta può essere limitata?

Johannes, cittadino tedesco, vive con la moglie in Spagna. I suoi tre figli vivono in Germania. È proprietario di un appartamento e titolare di un conto corrente in Germania, mentre in Spagna possiede una casa. Nel settembre 2015 Johannes muore in Spagna. Nel testamento, redatto nel 2014, Johannes aveva scelto la legge tedesca come legge applicabile alla sua successione. Poiché Johannes ha avuto l’ultima residenza abituale in Spagna, in linea di principio alla successione dovrebbe essere applicata la legge spagnola. Tuttavia, poiché Johannes aveva scelto di applicare la legge del suo paese di cittadinanza, la successione dei suoi beni sarà disciplinata dalla legge tedesca, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Di conseguenza, la legge tedesca si

applicherà alla successione dell'appartamento e del conto corrente in Germania e della casa in Spagna. Tuttavia, poiché l'ultima residenza abituale di Johannes era in Spagna, della successione si occuperanno le autorità spagnole, che applicheranno la legge tedesca.

Mohammed è nato negli Stati Uniti da genitori marocchini e ha vissuto tutta la sua vita in Belgio. Ha la cittadinanza statunitense, marocchina e belga. È proprietario di un appartamento e di un'auto in Belgio e di una casa in Marocco. Ha un figlio, che vive in Marocco, e due figlie, che vivono in Belgio. Avendo tre cittadinanze, nell'organizzare la sua successione Mohammed è libero di scegliere come legge da applicare alla sua successione quella di uno qualsiasi dei paesi di cui ha la cittadinanza.

Il signor T. ha la residenza in uno Stato membro dell'UE. Ha tre figli, due con l'attuale moglie e uno da una precedente relazione extraconiugale. Nel testamento il signor T. sceglie di applicare alla sua successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. L'autorità dello Stato membro dell'UE in cui il signor T. ha avuto l'ultima residenza abituale si occuperà della sua successione e applicherà la legge dello Stato di cui il signor T. ha la cittadinanza. Tuttavia, in base alla legge di tale Stato, un figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto a ricevere solo metà di quanto spetta ai figli legittimi. L'autorità dello Stato membro dell'UE che si occupa della successione può rifiutare di applicare questa disposizione qualora ritenga che violi il principio della parità di trattamento in vigore nel suo territorio. L'autorità applicherà comunque alla successione le altre disposizioni dello Stato di cui il signor T. ha la cittadinanza.

William, cittadino britannico, una volta in pensione si trasferisce in Francia, dove possiede una casa e dove vive con la compagna Nathalie. William, che ha due figli da un precedente matrimonio, intende restare in Francia per il resto della sua vita. Dato che William avrà la sua ultima residenza abituale in Francia, in linea di principio alla sua successione si applicherà la legge francese. Sarà quindi quest'ultima a stabilire chi erediterà il patrimonio di William e a fissare le quote che spetteranno ai figli e i diritti di Nathalie sul suo patrimonio, non essendo i due sposati. Sapendo che la legge inglese, contrariamente a quella francese, gli lascia più libertà di decidere a chi lasciare il proprio patrimonio, nel suo testamento William lascia disposizioni che alla sua successione sia applicata la legge inglese e non quella francese e nomina Nathalie erede unica della sua casa in Francia

Il testamento

Pavel, cittadino ceco, ha avuto l'ultima residenza abituale in Lussemburgo. Pavel aveva fatto testamento nella Repubblica ceca dinanzi a un notaio ceco. L'esecutore testamentario presenterà il testamento in Lussemburgo alle autorità competenti per la successione. Il testamento di Pavel ha la stessa validità giuridica sia in Lussemburgo che nella Repubblica ceca. L'esecutore testamentario può chiedere al notaio ceco di compilare un modulo in cui sono spiegati gli effetti del testamento.

Gli eredi

Brina, cittadina slovena, vive con il marito nella Repubblica ceca. Uno dei suoi figli vive in Slovenia e l'altro in Danimarca. È titolare di un conto corrente e proprietaria di un'autovettura in Repubblica ceca e di un appartamento in Slovenia. Brina ha fatto testamento in Slovenia dinanzi al notaio e ha scelto di applicare alla sua successione la legge slovena. Dato che la Repubblica ceca è lo Stato membro dell'UE dell'ultima residenza abituale di Brina, la competenza sulla sua successione spetterà agli organi giurisdizionali cechi. Gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca si occuperanno della successione di tutti i beni di Brina, sia di quelli che si trovano nella

Repubblica ceca (il conto corrente e l'autovettura) sia di quelli situati in Slovenia (l'appartamento). Poiché Brina ha scelto di applicare alla sua successione la legge slovena, gli organi giurisdizionali cechi applicheranno la legge slovena per decidere come dovranno essere distribuiti e trasferiti agli eredi tutti i beni di Brina, sia quelli che si trovano nella Repubblica ceca sia quelli che si trovano in Slovenia.

Zsófia, cittadina ungherese, lavora e ha la residenza abituale in Svizzera. È titolare di un conto corrente in Svizzera e proprietaria di una casa in Ungheria e di un appartamento per le vacanze in Croazia. Zsófia non vive in uno Stato membro dell'UE ma è proprietaria di una casa in Ungheria ed è cittadina ungherese. Pertanto, spetterà agli organi giurisdizionali ungheresi occuparsi della successione di *tutti* i beni di Zsófia (il conto corrente in Svizzera, la casa in Ungheria e l'appartamento per le vacanze in Croazia) conformemente alla legge svizzera, essendo questa la legge del paese della sua ultima residenza abituale.

Valérie, cittadina lussemburghese, ha vissuto tutta la sua vita adulta in Messico. È titolare di un conto corrente in Messico e proprietaria di una casa per le vacanze nel Sud della Francia. Benché Valérie non sia francese e non abbia mai avuto la residenza abituale in Francia, gli eredi di Valérie possono, se lo desiderano, chiedere agli organi giurisdizionali francesi di occuparsi della successione della casa di Valérie in Francia, considerata la competenza delle autorità francesi a tal riguardo. Gli organi giurisdizionali francesi decideranno della successione della casa di Valérie in Francia applicando la legge del Messico, in quanto legge del paese dell'ultima residenza abituale di Valérie. Tuttavia, gli organi giurisdizionali francesi non hanno competenza per quanto riguarda la successione del conto corrente di Valérie in Messico.

Rozina, cittadina maltese, lavorava e viveva con la famiglia negli Stati Uniti, dove continuano a vivere i suoi figli. Era proprietaria di un appartamento negli Stati Uniti, mentre a Malta possedeva una casa e un conto corrente. Sebbene Rozina visse in un paese extra-UE, era cittadina maltese e, di conseguenza, gli organi giurisdizionali di Malta sono competenti a decidere sulla successione di tutti i suoi beni: non solo la casa e il conto corrente a Malta, ma anche l'appartamento negli Stati Uniti. Gli eredi di Rozina non sono però sicuri che gli organi giurisdizionali statunitensi accetteranno la decisione di un organo giurisdizionale di un altro paese riguardo alla successione di un bene immobile (l'appartamento di Rozina) situato negli Stati Uniti. Pensano che includere l'appartamento che si trova negli Stati Uniti nel procedimento successorio a Malta non farebbe che aumentare costi e tempi del procedimento. Chiedono quindi all'organo giurisdizionale maltese di non decidere in merito alla successione dell'appartamento situato negli Stati Uniti, questione che sottoporranno agli organi giurisdizionali statunitensi.

Pablo, cittadino spagnolo, vive con la moglie e i tre figli in Belgio. È titolare di un conto corrente e proprietario di una casa e un'autovettura in Belgio, mentre in Spagna possiede un appartamento. Nel testamento Pablo sceglie di applicare alla sua successione la legge spagnola. Poiché l'ultima residenza abituale di Pablo era in Belgio, gli organi giurisdizionali belgi sono competenti per la gestione della successione di tutti i beni di Pablo, sia di quelli che si trovano in Belgio sia di quelli che si trovano in Spagna. Tuttavia, dato che Pablo ha scelto la legge di uno Stato membro dell'UE, la moglie e i tre figli, ossia gli eredi, convengono (e dichiarano per iscritto) che è più conveniente conferire la competenza della successione agli organi giurisdizionali spagnoli.

Marek, cittadino slovacco, lavorava e viveva con la moglie in Romania. Era titolare di un conto corrente e proprietario di un'autovettura in Romania e di una casa in Slovacchia. Suo figlio Anton vive in Slovacchia. Poiché la residenza abituale di Marek era in Romania, spetta agli organi giurisdizionali rumeni occuparsi della successione di tutti i beni di Marek. Anton ha la residenza abituale in Slovacchia, ma può rendere la dichiarazione di accettazione (o rinuncia) dell'eredità

dinanzi a un organo slovacco laddove la legge slovacca preveda che è possibile rendere dichiarazioni di questo tipo dinanzi a un organo giurisdizionale (o un'altra istituzione che agisca quale organo giurisdizionale o per suo conto). Anton potrà così evitare le spese e i disagi che derivano dal fatto di dovere rendere la dichiarazione di accettazione dinanzi agli organi giurisdizionali rumeni che si occupano della successione di Marek.

Maaïke, cittadina olandese, ha ereditato dal padre una casa per le vacanze in Slovenia. Tuttavia, la seconda moglie del padre di Maaïke pensa che la legittima erede della casa sia lei e non Maaïke. Il padre di Maaïke aveva la sua ultima residenza abituale nei Paesi Bassi e, di conseguenza, sono gli organi giurisdizionali olandesi ad avere la competenza per la risoluzione della controversia riguardante la successione. Essendo abitata di rado, la casa in Slovenia è in stato di abbandono. In attesa che la controversia tra Maaïke e la seconda moglie del padre sia risolta, Maaïke può chiedere agli organi giurisdizionali sloveni di adottare i provvedimenti provvisori cautelari disponibili in Slovenia per garantire che l'immobile sia preservato in buono stato, anche se a occuparsi della successione di suo padre sono gli organi giurisdizionali olandesi.

Tatiana, cittadina bulgara, è stata dichiarata da un organo giurisdizionale bulgaro erede del conto corrente di cui la madre era titolare in Italia. Su presentazione della decisione dell'organo giurisdizionale bulgaro, la banca italiana dovrà riconoscere Tatiana quale nuova titolare del conto, senza bisogno di procedure particolari. Se la banca italiana in cui la madre di Tatiana aveva il conto corrente rifiuta di riconoscere la decisione dell'organo giurisdizionale bulgaro, Tatiana può chiedere agli organi giurisdizionali italiani di riconoscere la decisione e di dichiararla esecutiva in Italia. Una volta che la dichiarazione dell'organo giurisdizionale bulgaro sarà stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Italia, se del caso, Tatiana potrà chiedere di essere assistita dalle autorità italiane preposte all'applicazione della legge per obbligare la banca ad autorizzare l'accesso al conto corrente ereditato.

Stavros, cittadino greco, vive in Finlandia con i genitori. Eredita dalla madre una casa su un'isola greca. Per chiedere al registro immobiliare greco di iscriverlo quale nuovo proprietario della casa, Stavros ottiene una decisione di un organo giurisdizionale finlandese che lo dichiara erede dell'immobile. Tuttavia, Nick, il cugino americano di Stavros che vive in Grecia, ha iniziato le procedure di vendita della casa, sostenendo che la madre di Stavros gli aveva promesso che la casa sarebbe stata sua. Nell'ambito di un contenzioso in Grecia tra Stavros e Nick riguardo a chi abbia il diritto di vendere la casa, Stavros può chiedere all'organo giurisdizionale greco di riconoscere la decisione dell'organo giurisdizionale finlandese, che lo dichiara erede della casa.

Mikk, cittadino estone, ha ereditato dalla zia una preziosa collezione di libri antichi. La zia di Mikk aveva l'ultima residenza abituale in Estonia. La collezione di libri è conservata in Finlandia da un'amica della zia. In seguito a un contenzioso con i cugini, Mikk ottiene da un organo giurisdizionale estone una decisione che lo dichiara erede della collezione di libri. In attesa del riconoscimento e dell'esecuzione in Finlandia della decisione dell'organo giurisdizionale estone, Mikk può chiedere a un organo giurisdizionale finlandese (in quanto Stato membro dell'UE in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione della decisione) di adottare i provvedimenti provvisori cautelari previsti dalla Finlandia per garantire che la collezione di libri resti intatta.

Romina, cittadina italiana residente in Italia, eredita dalla madre una casa in Francia. La madre di Romina aveva l'ultima residenza abituale in Italia. Romina ha chiesto a un notaio italiano di occuparsi della successione della madre e di rilasciarle un certificato successorio da presentare al registro immobiliare in Francia per far modificare il titolo di proprietà della casa della madre. Il certificato successorio rilasciato dal notaio italiano ha valore giuridico sia in Francia sia in Italia.

Romina può chiedere al notaio italiano di compilare un modulo in cui si spiegano gli effetti del certificato successorio.

Mirna, cittadina croata, vive in Austria. È titolare di un conto corrente in Croazia e proprietaria di una casa a Malta. Suo figlio Janko vive in Austria e sua figlia Vesna, che ha acquisito la cittadinanza australiana per matrimonio, vive in Australia. Poiché l'ultima residenza abituale di Mirna era in Austria, sono competenti a gestire la sua successione gli organi giurisdizionali austriaci. Mirna non ha scelto di applicare la legge croata alla sua successione, pertanto gli organi giurisdizionali austriaci applicheranno alla successione la legge austriaca. I figli di Mirna sono i suoi unici eredi. Dovendo dimostrare la loro qualità di eredi in due diversi Stati membri dell'UE (Croazia e Malta), decidono di richiedere un certificato successorio europeo invece del documento equivalente austriaco, per evitare di dover compilare un modulo in cui si spieghino gli effetti del documento nazionale e per garantire che il documento che dimostrerà la loro condizione di eredi non venga contestato. Essendo competenti per la successione, gli organi giurisdizionali austriaci saranno competenti altresì per il rilascio del certificato successorio europeo, in conformità alla legge austriaca, ossia la legge applicabile alla successione. Janko e Vesna riceveranno ciascuno una copia autentica del certificato successorio europeo per un periodo iniziale di sei mesi, con cui potranno riscuotere il denaro del conto corrente in Croazia e registrare a loro nome la casa della madre nel pertinente registro immobiliare maltese.

Allegato

L 359/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

16.12.2014

ALLEGATO 5

MODULO V

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO	
(Articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (*))	
L'autorità di rilascio conserva l'originale del presente certificato	
Le copie autentiche del presente certificato sono valide fino alla data di scadenza indicata nell'apposito riquadro a fine modulo	
Allegati acclusi al certificate (*)	
<input type="checkbox"/> Allegato I — Generalità del o dei richiedenti (SOLTANTO per le persone giuridiche)	
<input type="checkbox"/> Allegato II — Generalità del rappresentante del o dei richiedenti (SOLTANTO in caso di rappresentanza)	
<input type="checkbox"/> Allegato III — Dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto (SOLTANTO se il defunto era soggetto a tale regime al momento della morte)	
<input type="checkbox"/> Allegato IV — Qualità e diritti dell'erede o degli eredi (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)	
<input type="checkbox"/> Allegato V — Qualità e diritti del o dei legatari che vantano diritti diretti sulla successione (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)	
<input type="checkbox"/> Allegato VI — Poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)	
<input type="checkbox"/> Nessun allegato	
1. Stato membro dell'autorità di rilascio (*)	
<input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia	
2. Autorità di rilascio	
2.1. Nome e titolo dell'autorità (*):	
2.2. Indirizzo	
2.2.1. Via e numero/casella postale (*):	
.....	
2.2.2. Località e CAP (*):	
2.3. Telefono:	
2.4. Fax	
2.5. Indirizzo e-mail:	